



Le novità della manovra Monti sul fisco delle persone fisiche

tratto da **'Prelievo a regime sulle attività scudate' di Marco Piazza**

La manovra Monti ha istituito **un'imposta di bollo speciale** per le attività finanziarie 'ancora segretate' in base alle norme sullo scudo fiscale. Il valore imponibile è costituito, come anticipato, dalle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si paga l'imposta. Per il 2012 si fa riferimento alle attività immesse in appositi rapporti accesi per lo scudo fiscale pendenti al 6 dicembre 2011. L'aliquota prevista è dell'1% per il 2012 e dell'1,35% per il 2013. Dal 2014 e, a seguire, l'aliquota sarà dello 0,4%. L'imposta è prelevata dall'intermediario che provvede al relativo versamento entro il 16 febbraio di ogni anno. Lo stesso intermediario è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta di bollo. In mancanza di provvista la riscossione avviene a mezzo ruolo. Sempre la manovra Monti ha previsto, per il solo anno 2012, **un'imposta straordinaria** sulle attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 sono state prelevate o dismesse, in tutto o in parte, dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. L'aliquota dovuta è pari al 10 per mille. Per le modalità e i termini di versamento del tributo valgono le regole previste per l'imposta di bollo speciale sulle attività scudate ed ancora segretate. L'imposta è prelevata e versata dall'intermediario entro il 16 febbraio 2012, ma, in mancanza è riscossa a mezzo ruolo.

tratto da **'Sui soldi all'estero scatta l'1 per mille' di Antonio Tomassini**

L'articolo 19 del decreto 'salva-Italia' ha istituito, a decorrere dal 2011, **un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** dalle persone fisiche residenti in Italia. La tassazione, dovuta in misura proporzionale alla quota e al periodo di detenzione, non colpisce, quindi, le società e gli enti collettivi in genere. Si tratta di una novità nel nostro sistema di imposizione tributaria. L'imposta colpisce le attività finanziarie come le azioni, le quote di società, i titoli obbligazionari, le polizze assicurative e i certificati di massa. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e 2012; dal 2013, invece, salirà all'1,5 per mille. La base imponibile su cui si applica l'imposta è costituita dal valore di mercato dell'attività da determinare al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie. In mancanza, verrà determinata secondo il valore nominale o di rimborso. Dal totale dell'imposta potrà essere dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nel Paese in cui sono detenute le attività finanziarie. Ciò per arginare la doppia imposizione internazionale.

tratto da **'Case all'estero, tassa allo 0,76%' di Angelo Busani**

Con la manovra Monti i proprietari degli immobili situati all'estero sono tenuti a pagare una nuova imposta sul valore degli stessi. Il nuovo tributo, chiamato **'Ivie'** cioè **imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, dovrà essere corrisposto anche per l'anno 2011. Soggetti passivi sono le persone fisiche ma non solo quelle di cittadinanza italiana. La norma parla infatti di 'persone fisiche residenti nel territorio dello Stato' comprendendo, dunque, qualsiasi soggetto residente in Italia, sia esso cittadino o meno. Lo straniero, comunitario o extracomunitario, residente nel Bel Paese dovrà così pagare le imposte sugli immobili posseduti all'estero. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali lo stesso si è protratto. La legge stabilisce un'aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili per la cui determinazione restano molte incertezze.

tratto da **'Auto, aerei e barche: il lusso paga pegno' di Salvina Morina e Tonino Morina**

Tassa extra per le auto di lusso, gli aerei e le imbarcazioni. A prevederlo è la manovra Monti.

Auto.

Per ogni chilowatt di potenza superiore a 185 kw a partire dal 2012 si dovrà pagare un'addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro. Chi non effettuerà il versamento o lo farà in misura ridotta andrà incontro alla sanzione del 30% dell'importo non versato.

Imbarcazioni.

Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto dovranno corrispondere la tassa annuale di stazionamento. La misura varia da 5 euro al giorno per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri, fino a un massimo di 703 euro al giorno per gli scafi con lunghezza superiore a 64 metri. La tassa si riduce della metà per le unità fino a 12 metri usate esclusivamente dai proprietari residenti come propri mezzi di locomozione nella laguna di Venezia e nelle isole minori. La stessa agevolazione interessa le unità a vela con motore ausiliario. Si applica una sanzione dal 200 al 300% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento. La tassa non è dovuta per le imbarcazioni che si trovano nelle aree di rimessaggio. Esenti dall'imposta sono le unità da diporto possedute e usate da enti o associazioni di volontariato esclusivamente per assistenza sanitaria e pronto soccorso. Nessuna tassa devono corrispondere le unità nuove con targa di prova.

Aeromobili.

L'addizionale erariale interessa anche gli aeromobili. La misura dell'imposta varia da 1,50 euro al kg, per i veicoli con peso massimo al decollo fino a 1.000 kg, fino a 7,55 euro al kg, per i velivoli con peso massimo al decollo oltre i 10mila kg. Per gli elicotteri l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso. Alianti, motoalianti, autogiri e aerostati pagano l'imposta fissa di 450 euro. Per le modalità di versamento si attendono le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. In caso di violazioni si applicano le sanzioni disciplinate dai Dlgs 471/97 e 472/97.

L'anzianità riduce l'addizionale

Un emendamento inserito nella legge di conversione del decreto 'salva-Italia' **ha ridotto l'addizionale della tassa automobilistica dopo 5, 10 e 15 anni di anzianità del mezzo.** Tale riduzione è rispettivamente al 60, al 30 e al 15%. L'addizionale non è più dovuta trascorsi 20 anni dalla data di costruzione. Per le imbarcazioni e gli aerei la tassa è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione, rispettivamente, del 15, 30 e 45%.

tratto da **'Niente bollo sui conti con giacenza fino a 5mila euro' di Renzo Parisotto**

L'art.19 del decreto Monti prende di mira le attività finanziarie e istituisce un'imposta di bollo per le comunicazioni alla clientela. **Dal 1° gennaio 2012 sugli estratti conto inviati da banche e poste ai clienti viene prevista un'imposta fissa di 34,20 euro se il titolare è una persona fisica e di 100,00 euro se si tratta di altro soggetto.** Se per le persone fisiche non si registra alcun aumento rispetto a quanto dovuto sino al 31 dicembre 2011, non è così per le persone giuridiche che vedono lievitare il peso dell'imposta di bollo di 26,20 euro. L'imposta è inoltre dovuta a prescindere dall'obbligo o meno di invio dell'estratto conto o rendimento. La legge, però, prevede un'esenzione per i conti con giacenze medie annue non superiori a 5mila euro.

Più complessa è invece la situazione per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. L'intervento sull'imposta di bollo dovuta per la detenzione di strumenti finanziari presso intermediari finanziari residenti è assai incisivo. Va ricordato che la legge n. 111/2011 (Disposizioni per la stabilità finanziaria) ha già innovato in misura sostanziale l'imposta di bollo dovuta sui cosiddetti depositi titoli. Da un'imposta fissa allineata a quella dei conti correnti si è passato a un'imposta diversificata in ragione della periodicità di emissione della comunicazione e, infine, ad un'imposta graduata in funzione del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso gli intermediari finanziari secondo 4 scaglioni di valore:

- Inferiore a 50mila euro
- Compreso fra 50mila e 150mila euro
- Compreso fra 150mila e 500mila euro
- Superiore a 500mila euro.

L'imposta dovuta passa da un minimo annuale di 34,20 euro per il primo scaglione ad un massimo di 680 euro per lo scaglione superiore, importi di cui era previsto, a partire dal 2013, l'aumento fino a 1.100 euro per lo scaglione massimo. Per il computo gli strumenti finanziari vanno considerati sulla base del valore nominale o di rimborso o, in mancanza, del valore di acquisto. Non è dovuta alcuna imposta se il valore nominale complessivo della posizione nominativa non supera i mille euro. La circolare 46/E/2011 ha precisato che l'imposta è determinata avuto riguardo alla data di riferimento della certificazione e non al momento della consegna al cliente.

Dal 2012 cambiano le cose. L'imposta è dovuta indistintamente per 'le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti a obbligo di deposito'. Si tratta, in sostanza, di una vera imposta sulla ricchezza finanziaria anche non inclusa in depositi e conti correnti bancari e postali a prescindere dalle diverse modalità di rendicontazione. Il tributo è dovuto nella misura

proporzionale annua dell'1 per mille per il 2012 che sale all'1,5 per mille dal 2013. Gli importi si conteggiano sul valore di mercato o, in mancanza, sul nominale o di rimborso degli strumenti finanziari. L'importo minimo dovuto ammonta a 34,20 euro, quello massimo a 1.200 euro (ma quest'ultimo solo per il 2012). Sono esenti i buoni fruttiferi postali di valore complessivo di rimborso non superiore a 5mila euro.

tratto da **'Il limite ai contanti comincia da 1.000 euro' di Ranieri Razzante**

L'articolo 10 del decreto 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, limita ancor di più l'utilizzo dei contanti. Si tratta dell'ennesimo ritocco al Dlgs n. 231/2007 posto in essere per contrastare l'evasione. La legge stabilisce la limitazione all'uso del contante per le transazioni commerciali e finanziarie da mille euro in su. Per adeguare i libretti al portatore si avrà tempo fino al 31 marzo 2012. **La novità principale è costituita dal fatto che gli enti pubblici non potranno più pagare in contanti compensi, emolumenti o pensioni di ammontare pari o superiore a mille euro.** I beneficiari di tali prestazioni dovranno dotarsi, a tal fine, (se sprovvisti) di un conto corrente, bancario o postale, o di una carta 'prepagata'. Per facilitare i cittadini Mef, Bankitalia, Abi, Poste Italiane e le associazioni di categoria interessate firseranno entro tre mesi dalla data di conversione del decreto, le caratteristiche di un conto di pagamento. Conto che dovrà includere un numero di servizi e operazioni gratuite; dovrà essere trasparente e semplice nell'indicazione dei costi. Nessuna spesa verrà addebitata alle fasce più svantaggiate. Le commissioni interbancarie saranno ridotte agli esercenti che accetteranno in pagamento le carte di credito e di debito. Il tetto alle commissioni è pari all'1,5%.

tratto da **'In banca le entrate 'indagano' due volte' di Nicola Fasano**

Dal 1° gennaio 2012 gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni dei contribuenti e le informazioni relative ai rapporti stessi necessarie ai fini dei controlli fiscali. In questo modo l'Amministrazione finanziaria potrà selezionare i contribuenti da sottoporre ad indagini mirate ed, inoltre, potrà rafforzare l'utilizzo degli accertamenti presuntivi. Ma le comunicazioni a quali anni si riferiranno? Il decreto definisce la data (1° gennaio 2012) a partire dalla quale le suddette movimentazioni finanziarie andranno comunicate, ma non dice nulla sul periodo a cui esse si riferiscono. In merito si attendono i provvedimenti attuativi che potrebbero estendere l'obbligo di comunicazioni anche alle operazioni pregresse, poste in essere cioè negli anni passati ed ancora oggetto di accertamento. Un'applicazione retroattiva della norma non sarebbe, infatti, una novità.

I dati comunicati non saranno utili solo ai fini accertativi ma, come anticipato, potranno essere utilizzati per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo. In questo modo il fisco potrà agire da 'chirurgo' ed operare laddove dovessero emergere incongruenze rispetto ai redditi dichiarati. Per effettuare accertamenti con presunzioni qualificate su movimentazioni non giustificate sarà comunque necessaria la procedura di autorizzazione preventiva prevista dall'art. 32, comma 1, n.2 e 7 del Dpr 600/73. L'analisi delle movimentazioni finanziarie potrà essere affiancata anche da altri strumenti di accertamento come gli studi di settore o il redditometro. Il fisco potrà dunque conoscere in tempo reale redditi e movimentazioni intervenute. Non sarà una fotografia 'statica' del

reddito, ma un film in cui si vedrà come le singole voci reddituali e patrimoniali sono salite o scese nel corso del periodo considerato, a prescindere da quanto dichiarato in Unico.

tratto da **'Rischio manette per chi mente al fisco' di Antonio Iorio**

Rischia il carcere chi trasmette al fisco atti o documenti falsi. Se, invece, si comunicano notizie non rispondenti al vero il reato penale scatta solo se, successivamente alle richieste dell'Amministrazione finanziaria, sia configurabile un delitto tributario. Lo prevede l'art. 11 del decreto legge n. 201/2011 che assimila la produzione di documenti falsi ai casi di falsità nelle autocertificazioni.

La nuova sanzione penale può scattare per le richieste della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate eseguite nell'esercizio di poteri conferiti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Sono **due**, in sostanza, **le condotte penalmente perseguite: l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi e la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero**. Mentre in caso di falsità il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito tali atti o documenti falsi, nel secondo caso la nuova norma prevede la sanzione penale solo nel caso in cui, a seguito delle richieste del fisco, si configuri uno dei reati tributari previsti dal dlgs 74/2000.

Le falsità sono punite con la reclusione fino ad un massimo di tre anni secondo quanto disposto dall'articolo 76 del Dpr 445/2000.

tratto da **'Cresce l'Irpef regionale, cambia quella dei comuni' di Luca De Stefani**

Cresce l'Irpef regionale, mentre per le addizionali comunali Irpef cambiano le regole. **Entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza i comuni dovranno pubblicare le variazioni delle percentuali** affinché i sostituti d'imposta le possano trattenere dalle buste paga. Se i Municipi ritarderanno la pubblicazione delle variazioni si applicheranno le addizionali dell'anno precedente per determinare i relativi acconti. Per fissare le aliquote dell'addizionale i Comuni potranno utilizzare solo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.

La manovra Monti ha aumentato di 0,33 punti l'addizionale regionale portandola dallo 0,9 all'1,23% come percentuale base. Il ritocco interessa anche l'anno d'imposta 2011. All'aliquota base nazionale va poi aggiunta quella stabilita dalle singole Regioni (nel limite di 0,50 punti percentuali) e quella relativa alle Regioni con deficit sanitari (massimo 0,30 punti percentuale). L'addizionale regionale potrebbe, quindi, arrivare anche al 2,03%.

tratto da **'Il nuovo Isee deciderà i servizi' di L.D.S.**

La manovra Monti modifica anche le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Ora **nel calcolo andranno considerate anche le somme esenti da imposizione fiscale; conteggiati anche i patrimoni e i redditi di tutta la famiglia.** Entro il 31 maggio 2012 un Dpcm dovrà individuare anche le 'agevolazioni fiscali e tariffarie' e le 'provvidenze di natura assistenziale' che dal 1° gennaio 2013 non potranno più essere riconosciute ai soggetti con Isee superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.

www.metaping.it